Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 18 giugno 1959, alle ore 12,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il sig. Josè Maria Doussinague y Texidor, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Spagna.

(3685)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1959, n. 421.

Emissione di Buoni del Tesoro poliennali a premi con scadenza 1° ottobre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre l'emissione di Buoni del Tesoro poliennali per provvedere al finanziamento di un programma suppletivo per lo sviluppo degli investimenti e per altre occorrenze di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di Buoni del Tesoro poliennali a premi, con scadenza 1° ottobre 1966 per un importo in valore nominale non superiore a lire trecento miliardi.

Detti Buoni fruttano l'interesse annuo del cinque per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

Il prezzo di emissione, da pagarsi in contante, sarà stabilito dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 2.

I Buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente art. 1, concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di agosto di ogni anno di durata dei Buoni medesimi e pagabili dal 1° ottobre successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

Ai titoli, agli interessi ed ai premi relativi ai Buoni poliennali di cui al presente decreto sono estese le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 3 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Ai titoli medesimi sono altresì estese le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Art. 4.

I Buoni del Tesoro poliennali cinque per cento a premi considerati nel presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro.

I Buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che per disposizioni legislative o regolamentari siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali e, in genere, depositi a garanzia in titoli del Debito pubblico o investimenti di capitali in siffatti titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del Debito pubblico.

Art. 5.

Il collocamento dei Buoni di cui al presente decreto è demandato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro determinerà con propri decreti le caratteristiche ed i tagli dei titoli ed ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto, ivi inclusi i conguagli di interesse al cinque per cento annuo, attivi e passivi, per il periodo compreso tra la data di versamento in Tesoreria ed il 1° ottobre 1959, nonchè il pagamento anticipato della prima cedola di scadenza dei nuovi Buoni, la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi e le date di inizio e di chiusura del periodo di sottoscrizione.

Il Ministro per il tesoro provvederà altresì a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione dei titoli e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio, anche di garanzia, per il collocamento di cui al precedente art. 5, stabilendo i termini per i versamenti in Tesoreria dei proventi relativi ai Buoni assunti in collocamento dal detto Consorzio e regolandone ogni altra condizione.

Art. 7.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui al presente decreto, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio di cui al precedente art. 5, i conti e la corrispondenza del Consorzio medesimo sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli alle Sezioni di Tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di Provincia alle filiali fuori dei capoluoghi di Provincia, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali.

Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 8.

Il provento dell'emissione dei Buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente art. 1, al netto di tutte le spese, è versato, fino alla concorrenza di lire duecentottantaquattromiliardi in un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi esclusivamente al finanziamento di programmi suppletivi per lo sviluppo degli investimenti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei competenti Ministeri per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 70 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 422.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona, e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342, e 8 settembre 1951, n. 1366, coi quali è stato modificato il predetto statuto;

Vista la deliberazione 24 novembre 1958, del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366.

L'allegato statuto, composto di 16 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 53. — VILLA

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

Definizione e scopo

Art. 1.

L'Ente autonomo della « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », già costituito con regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342, e 8 settembre 1951, n. 1366, ha per scopo:

a) provvedere ogni anno, dal 1° al 21 luglio, alla attuazione di una mostra internazionale delle attività relative alla pesca e, comunque, ad essa connesse e complementari;

b) promuovere e perfezionare un centro di contrattazione ed una base campionaria, nella città di Ancona, per l'incremento della pesca e delle industrie connesse;

c) promuovere, e incrementare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico, commerciale sportivo, nazionale ed estero, dirette a sviluppare l'attività e diffondere i prodotti della pesca e delle industrie connesse;

d) organizzare riunioni e convegni gare e mostre particolari, per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alle attività sopra enunciate.

L'Ente può, inoltre, previa autorizzazione, organizzare e favorire altre manifestazioni fieristiche, dirette essenzialmente a valorizzare e potenziare attività economiche, turistiche ed artistiche

Aderenti all'Ente

Art. 2.

Sono « aderenti fondatori » gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente autonomo e, precisamente:

il comune di Ancona;

la provincia di Ancona;

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona,

la Cassa di risparmio Anconetana,

ai quali è stata poi ammessa, con regolare deliberazione del Consiglio, anche l'Associazione degli industriali della provincia di Ancona per aver conferito, a norma dell'art. 5 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342, la prevista quota associativa ~~in una sola~~ soluzione

A tali enti può aggiungersi, in qualsiasi momento con il titolo di « aderente sostenitore », ogni ente, associazione o persona che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota non inferiore a L. 1 000 000, da versare in una sola volta e che venga ammesso come tale con deliberazione del Consiglio generale

Gli enti, associazioni o persone che apportino al patrimonio dell'Ente una quota di L. 100 000 sono ammessi, sempre con deliberazione del Consiglio generale, a far parte dell'Ente stesso, con il titolo di « aderenti effettivi ».

Patrimonio

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dall'attivo risultante dall'inventario, quale è alla data di approvazione del presente statuto,

b) dalla risultanza attiva di esercizio, per la quota parte riservata ad aumento del patrimonio di cui al presente statuto,

c) da eventuali quote conferite al capitale dagli « aderenti sostenitori » e dagli « aderenti effettivi ».

d) da donazioni, legati e oblazioni di qualsiasi genere.

Responsabilità

Art. 4.

La responsabilità degli aderenti fondatori, sostenitori ed effettivi, a tutti gli effetti di legge, si intende limitata alla quota rispettiva versata, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Mezzi finanziari d'esercizio

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede oltre che con le rendite del patrimonio:

a) con il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attività,
b) con qualsiasi contribuzione versata all'Ente per fronteggiare spese di esercizio.

Organi dell'Ente

Art. 6.

Sono organi dell'Ente autonomo:
a) il presidente;
b) il Consiglio generale;
c) la Giunta esecutiva,
d) il segretario generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente e i vice presidenti

Art. 7.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Egli presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dura in carica tre anni e può essere confermato.
Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti e, in tale sua veste, può firmare, quietanzare, eseguire pagamenti e compiere qualunque altra operazione di ordinaria amministrazione.
Su proposta del presidente dell'Ente, vengono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio due vice presidenti. Essi coadiuvano il presidente e lo suppliscono per delega del medesimo, in caso di assenza o di impedimento.
I vice presidenti durano in carica tre anni.
La carica di presidente e di vice presidente è gratuita.

Consiglio generale

Art. 8.

Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, è composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:
uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo,
uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
uno in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;
uno in rappresentanza del Ministero degli affari esteri - Direzione generale affari economici,
uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile,
uno in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina,
uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici,
uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti,
uno in rappresentanza del Comando generale delle capitanerie di porto;
uno in rappresentanza della Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.),
uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale industria meccanica varia e affini (A.N.I.M.A.),
uno in rappresentanza dell'Unione sindacati commercianti della provincia di Ancona,
uno in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Ancona,
uno in rappresentanza degli artigiani, designato dalle competenti organizzazioni di categoria,
uno in rappresentanza dell'Azienda di cura soggiorno e turismo « Riviera del Conero »,
quattro in rappresentanza degli armatori della pesca, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria,
quattro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori della pesca, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria;
due in rappresentanza delle cooperative della pesca, designati dalle relative organizzazioni giuridicamente riconosciute,
uno in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca, designato dalla relativa organizzazione di categoria;
uno in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.),
due per ciascuno degli enti fondatori:
a) comune di Ancona,
b) provincia di Ancona;
c) Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona — di cui uno anche in rappresentanza della Unione italiana delle Camere di commercio — Sezione marittima,
d) Cassa di risparmio Anconetana,
e) Associazione degli industriali della provincia di Ancona.
I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere confermati. Anche essi prestano la loro opera gratuitamente.
Nel caso che si rendano vacanti dei posti, gli enti interessati provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.
Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.
Il Consiglio generale provvede, inoltre, alla nomina della Giunta esecutiva di cui all'art. 10 del presente statuto, alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.
Il Consiglio viene convocato, ordinariamente, due volte l'anno, dal presidente e, in via straordinaria, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la metà dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, esponendo i motivi della richiesta convocazione.
Il Consiglio ha facoltà di delegare alla Giunta esecutiva, per il periodo di tempo tra l'una e l'altra convocazione, anche funzioni di straordinaria amministrazione.

Art. 9.

Le sedute del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri, i quali, in caso di impossibilità, possono farsi singolarmente rappresentare con regolare delega, da altri consiglieri.
In mancanza del numero legale, è indetta una seconda convocazione ad un giorno di distanza dalla prima e le decisioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, il voto del presidente è preponderante.
Il presidente, o chi ne fa le veci, all'inizio delle singole sedute verifica la validità delle adunanze del Consiglio generale, le cui deliberazioni debbono essere fatte risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dai due vice presidenti dell'Ente e da otto membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti, ad eccezione dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato.
La Giunta provvede alla esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e all'ordinaria gestione dell'Ente, ma può anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria, che rivestano carattere d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.
I membri della Giunta restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e col voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. In caso di parità di voto ha la prevalenza il voto di chi presiede la riunione.
La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente dell'Ente lo ritenga opportuno e necessario e quando ne facciano motivata richiesta almeno tre membri.
Il presidente dell'Ente presiede di norma la Giunta esecutiva, e, congiuntamente al segretario generale, ha la firma degli atti. In mancanza o in assenza del presidente, esso viene sostituito dai vice presidenti o da altri membri della Giunta per ordine di anzianità di età.
Le singole funzioni potranno essere, in tutto o in parte, affidate per delega anche ad altri membri della Giunta esecutiva, la quale, potrà, inoltre, nominare commissari per lo svolgimento di particolari attività o designare una o più persone per l'espletamento di compiti organizzativi necessari ed utili alla attività dell'Ente.

I verbali della Giunta esecutiva, raccolti in apposito registro a cura del segretario generale, debbono essere firmati dal presidente e dal segretario generale stesso o da chi, in loro mancanza, ne fa le veci.

Il segretario generale

Art. 11.

Il segretario generale è nominato, su proposta del presidente dell'Ente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, ed è considerato impiegato di concetto, dirigente di ruolo.

Egli è capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, dei quali funziona da segretario.

Il segretario generale dell'Ente, quale segretario dei due organi sopra indicati, provvede, di concerto con il presidente e con i membri della Giunta esecutiva, a stabilire e compilare l'ordine del giorno da discutersi nelle singole sedute.

Lo stesso cura, altresì, la diramazione, per iscritto, degli inviti alle riunioni, che debbono essere spediti almeno otto giorni prima della seduta cui si riferiscono.

Per le convocazioni d'urgenza, gli inviti dovranno essere fatti pervenire ai destinatari almeno 24 ore prima.

Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto di tre membri:

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

uno in rappresentanza del comune di Ancona;

uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

Due revisori supplenti saranno nominati su designazione l'uno della Amministrazione provinciale di Ancona e l'altro della Cassa di risparmio Anconetana.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed ha il controllo della gestione amministrativa dell'Ente, sulla quale riferisce al Consiglio generale.

Esso ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto.

Ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.

Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta una speciale indennità, il cui ammontare dovrà essere determinato preventivamente dal Consiglio generale.

Gestione amministrativa

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente segue l'anno solare. Entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio, mentre il bilancio consuntivo deve essere presentato dalla medesima entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I conti consuntivi debbono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione.

I conti consuntivi e i bilanci preventivi vanno sottoposti, non appena approvati dal Consiglio generale, alla definitiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, come pure tutte le deliberazioni relative agli impegni poliennali, agli storni dal fondo riserva o da altri capitoli del bilancio, nonchè tutti i provvedimenti concernenti il segretario generale.

Art. 14.

Le eccedenze di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per:

il 40 % in aumento del patrimonio;

il 50 % per la costituzione delle riserve;

il 10 % a disposizione della Giunta esecutiva, per eventuali gratificazioni da corrispondere ai collaboratori dell'Ente.

Amministrazione straordinaria e scioglimento

Art. 15.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, in casi eccezionali, e nell'interesse del migliore andamento dell'Ente, può affidare l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario da nominarsi con proprio decreto.

Art. 16.

L'Ente potrà essere sciolto e messo in liquidazione con deliberazione del Consiglio generale, con i voti di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

Lo scioglimento e la messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministro per l'industria e per il commercio, a seguito di manifesta impossibilità di raggiungimento dei fini e per ragione di pubblico interesse.

In ogni caso spetta allo stesso Ministro la nomina del liquidatore.

Il patrimonio netto andrà al comune di Ancona.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. 423.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « storia contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1959.

Sostituzione di due componenti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1957, concernente la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal quale risulta che i signori Egidio Sulotto e Luciano Romagnoli sono stati nominati componenti del Consiglio medesimo in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori dell'industria e dei lavoratori dell'agricoltura;

Viste le dimissioni presentate dai signori Egidio Sulotto e Luciano Romagnoli a seguito della loro elezione alla Camera dei deputati;

Viste le designazioni effettuate, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In sostituzione dei signori Egidio Sulotto e Luciano Romagnoli, dimissionari, sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro la signora on. Teresa Noce ed il dott. Duccio Tabet, in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori della industria e dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1959
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 28. — MASSIMO

(3804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Dichiarazione di inefficacia del decreto Ministeriale 8 maggio 1959, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Aurora », di Padova.

Il decreto 8 maggio 1959 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, riguardante la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Aurora » di Padova, è privo di effetto, ai sensi dell'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, essendo stata la Cooperativa stessa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova in data 17 aprile 1959.

(3676)

Dichiarazione d'inefficacia del decreto Ministeriale 16 maggio 1959, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Lavori Edili e Boschivi « C.L.E.B. », con sede in Granaglione.

Il decreto 16 maggio 1959 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Lavori Edili e Boschivi « C.L.E.B. » di Granaglione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 5 giugno 1959, è privo di effetto, ai sensi dell'art. 196 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267, essendo stata la Cooperativa stessa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna in data 14 maggio 1959.

(3677)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1959, registro n. 13 Interno, foglio n. 63, il comune di Campobasso è stato autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3809)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Spineta », con sede in frazione Pianodardine del comune di Avellino, e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1959, registro n. 9, foglio n. 241, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Spineta », con sede in frazione Pianodardine del comune di Avellino ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

De Caprariis Alfonso, presidente.

Esposito Luigi, Fioca Ciriaco, Fiore Natale e De Meo Michele, membri.

(3673)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 49.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1739 — Data: 29 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Banca Vaglio & Leuzzi, in Galatone — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 125.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1270 — Data: 3 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, Ufficio Ricevimento delle domande — Intestazione: Marconi Fernando — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 637 — Data: 24 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Perugia — Intestazione Mazzantini Michele di Anacleto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % 1936, al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 — Data: 18 giugno 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Verona — Intestazione: Muraro Tullio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 10 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1818 — Data: 28 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico. Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Bassani Alvaro fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 3 50 %, al portatore 3 — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 10 dicembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di L'Aquila — Intestazione: Ufficio Amminl-

strativo Diocesano Curia Arcivescovile de L'Aquila — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 367 — Data: 17 novembre 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Insalaio Domenico — Titoli del Debito pubblico: Titolo provvisorio Prestito ricostruzione 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 22 aprile 1955 — Ufficio che rilascio la ricevuta. Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione Liberati Gino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 3 — Capitale L 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 — Data: 26 luglio 1947 — Ufficio che rilascio la ricevuta Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pittore Alberto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore: 8 — Rendita L 750

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4681 — Data 16 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione Millosevich Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 2 — Capitale L 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 27 luglio 1945 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: De Carlo Felicia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico. Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L 6400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 449 — Data 11 dicembre 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Meta Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 40 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2951 — Data: 28 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione Di Marco Bernardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 389 — Data 4 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione Infante Ester — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 5 — Capitale L. 1400.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(3324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 30 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,585	620,60	620,55	620,60	620,60	619,70	620,60	620,60
$ Can.	649,50	649,50	648 —	649,75	649 —	649,72	650,05	647,50	649,75	649,50
Fr Sv.	144,03	144,03	144,08	144,07	144,02	144,05	144,055	144 —	144,05	144,04
Kr D.	90,23	90,22	90,235	90,25	90,20	90,25	90,25	90,15	90,25	90,25
Kr N.	87,26	87,26	87,25	87,255	87,20	87,27	87,255	87,20	87,27	87,25
Kr Sv.	120,01	120 —	120 —	120,01	119,90	120 —	120,005	119,90	120 —	120,01
Fol.	164 —	164,57	164,66	164,635	164,60	164,61	164,61	164,50	164,63	164,60
Fr B.	12,41	12,4175	12,4275	12,427	12,415	12,42	12,42875	12,42	12,42	12,425
Fr Fr.	126,57	126,60	126,60	126,61	126,55	126,61	126,605	126,30	126,62	126,60
Lst	1746 —	1746 —	1746 —	1745,75	1745,25	1746,05	1745,80	1749 —	1746 —	1746 —
Dm occ.	148,55	148,56	148,5[illegible]	148,54	148,55	148,54	148,54	148,47	148,54	148,57
Scell Austr.	23,98	23,9875	23,98	24,00375	23,99	24 —	24,001	23,99	24 —	23,998

Media dei titoli del 30 giugno 1959

Rendita 3,50 % 1906	73,225
Id. 3,50 % 1902	72,10
Id. 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	92,725
Id 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,70
Id 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id 5 % 1936	101 —
Id 5 % (Città di Trieste)	99,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,725
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	649,90
1 Franco svizzero	144,062
1 Corona danese	90,25
1 Corona norvegese	87 254
1 Corona svedese	120,007

1 Fiorino olandese	164,622
1 Franco belga	12,428
100 Franchi francesi	126,607
1 Lira sterlina	1745,775
1 Marco germanico	148,54
1 Scellino austriaco	24,002

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva per nove posti nella branca « Coltivazioni tabacchi », per trenta posti nella branca « Manifatture tabacchi » e per dodici posti nella branca « Sali e chinino ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241 e la legge 18 marzo 1958, n. 349, concernenti il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recanti benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625 concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende a profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 giugno 1948, n. 141;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474 sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142 contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180, e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in ma-

teria di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quella della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra, agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale:

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi da territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Viste le leggi 2 aprile 1958, n. 364, e 3 aprile 1958, n. 467, sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche e sulle provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 24 marzo 1959, con la quale sono stati determinati i programmi di esame per i presenti concorsi ed i titoli di studio prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la partecipazione ai quali è prescritto il possesso del titolo di studio a fianco di ciascun concorso indicato:

per nove posti nella branca « Coltivazioni tabacchi »: laurea in scienze agrarie;

per trenta posti nella branca « Manifatture tabacchi »: laurea in ingegneria civile o industriale;

per due posti nella branca « Sali e chinino »: laurea in ingegneria mineraria;

per dieci posti nella branca « Sali e chinino » laurea in ingegneria industriale, sottosezione chimica.

Gli aspiranti che abbiano conseguito una delle lauree anzidette dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n 51, e successive estensioni, e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Il titolo di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto se la laurea è stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 innanzi citato.

Ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2211 e della legge 18 marzo 1958, n. 349, dei suindicati posti sono riservati agli assistenti universitari ordinari:

due posti nel concorso per la branca « Coltivazioni tabacchi »;

sei posti nel concorso per la branca « Manifatture tabacchi »;

due posti per il concorso nella branca « Sali e chinino », per l'accesso al quale è richiesta la laurea in ingegneria industriale, sottosezione chimica.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, gli aspiranti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltre che essere forniti del diploma di laurea e del titolo di abilitazione all'esercizio professionale prescritti per il concorso cui intendono partecipare, devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

A termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dai concorsi di cui al precedente art. 1 sono escluse le donne.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

D) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4.

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto

Per gli assistenti universitari ordinari, il termine di cui sopra decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito avviso del concorso da parte del Ministero della pubblica istruzione

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome,

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto,

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina,

la lingua, o le lingue straniere (francese, inglese o tedesco) in cui gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Art 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 6.

Art 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 9

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art 9

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posi-

zioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 1, per il concorso al quale il candidato avrà preso parte.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso aveva compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dai precedenti articoli 2, lettera *b*) e 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate:

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata da superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;
4) certificato medico.

Gli assistenti universitari, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, dovranno produrre, oltre ai documenti di cui al precedente art. 7, un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante la nomina ad assistente universitario ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o dell'art. 14 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, o della legge 18 marzo 1958, n. 349, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio

di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria,

3) estratto dell'atto di nascita,

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948 n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla pre-

cedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonche le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio,

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego,

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 10

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art 1, consteranno di tre prove scritte ed una orale e verteranno sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

I candidati che siano assistenti universitari ordinari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti a un esame colloquio che verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Ad essi sarà attribuita la votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno la votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Art 12.

Le graduatorie dei singoli concorsi di cui al presente decreto saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art 13.

I vincitori dei singoli concorsi di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art 10 terzo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 14

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al dieci per cento del costo del relativo biglietto a tariffa intera.

Art 15

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissati i diari delle prove scritte

Dei predetti diari sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo 1°, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1959
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 312. — MONACELLI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branca « Coltivazione tabacchi » (per laureati in scienze agrarie).

PROVE SCRITTE

Parte prima

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuto - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante supe-

riori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dello accrescimento, della riproduzione (sessuale e asessuale) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica delle piante.

Patologia vegetale: la malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, funghi e fanerogame parassite - Mezzi di lotta: chimici, fisici ,biologici e colturali - I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

Parte seconda

Chimica agraria: Composizione della litosfera e della atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici. Fattori della disgregazione e della decomposizione Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente La composizione dei vegetali Assunzione ed ascesa dell'acqua Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo delle fotosintesi - La respirazione e il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali Glucidi lipidi - protidi cere steroli - Pigmenti Carotinoidi - Alcaloidi - terpeni - tannini - Acidi vegetali - Enzimi Vitamine - Fitormoni e loro azione - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie

Parte terza

Agronomia Il clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità, ecc - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno dissodamento, ripulitura, ravagliatura - Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - lavori profondi, normali e superficiali - Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione effetti e scopi - Tipi di irrigazione - Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni Sementi e seminazione - Moltiplicazione organica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazioni - Avvicendamento delle colture - rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici Miglioramento delle piante agrarie Le erbe infestanti Climatologia e meteorologia agraria - Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate - Topografia e costruzioni rurali sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico - Costruzioni rurali - materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Nozioni di economia agraria e di estimo. I fattori economici - L'azienda agraria - Gli imprenditori concreti - reddito netto e reddito globale - Il bilancio aziendale - La proprietà tecnica e le sue forme - Prezzi e mercati - Tributi e contributi - Economia dei miglioramenti fondiari, del bestiame, delle macchine, dei fertilizzanti - Conti colturali - Metodi di stima e contabilità agraria.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti, della vendita e della permuta; varie forme di società commerciali) .

Roma, addì 15 aprile 1959

Il Ministro: TAVIANI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branche « Manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria civile o industriale) e *« Sali chinino »* (per laureati in ingegneria mineraria).

PROVE SCRITTE

Parte prima

1 *Costruzioni civili ed industriali*:

a) materiali e loro proprietà metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami,

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche, stabilità e sollecitazioni, casi semplici e composti d'equilibrio statico, casi particolari di sollecitazione, travi rettilinee, reticolari, continue, telai piani semplici (portali),

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato, edifici civili ed industriali, calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni - resistenza dei terreni, sistemi di fondazione,

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno

2. *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

idrostatica,

portata delle bocche e dei corsi d'acqua;

moto delle acque nei fiumi e nei canali,

utilizzazione delle acque,

canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

Parte seconda

1. *Fisica tecnica*:

principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del calore attraverso pareti

produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori,

combustibili: solidi, liquidi e gassosi,

utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria,

produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

2. *Macchine termiche ed idrauliche*:
macchine a vapore alternative, condensatori;
turbine a vapore;
motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel;
turbine idrauliche;
pompe a stantuffo, pompe centrifughe;
ventilatori;
compressori serbatoi a pressione.

Parte terza

1. *Elettrotecnica*:
corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo,
forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;
correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo ;
macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;
trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;
generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;
cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;
impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione; rifasamento degli impianti.

2. *Tecnica dell'illuminazione*:
generalità;
vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione;
illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta).

Roma, addì 15 aprile 1959

Il Ministro: TAVIANI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva Branca « Sali e chinino » (per laureati in ingegneria industriale Sottosezione chimica).

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. *Costruzioni civili ed industriali*:
a) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;
b) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno.

2. *Idraulica e costruzioni idrauliche*:
idrostatica, portata delle bocche e dei corsi d'acqua;
moto delle acque nei fiumi e nei canali, utilizzazione delle acque;
canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

Parte seconda

1. *Fisica tecnica*:
principi della termodinamica;
equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;
trasmissione del calore attraverso pareti;
produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;
produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

2. *Macchine termiche ed idrauliche*:
macchine a vapore alternative, condensatori; turbine a vapore;
motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel;
turbine idrauliche;
pompe centrifughe e ad elica.

3. *Elettrotecnica*.
corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori;
forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti, correnti alternate, reattanza ed impendenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi, collegamenti a stella ed a triangolo, macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;
trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;
impianti di produzione, di trasmissione di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica, equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti.

Parte terza

1. *Chimica*:
concetti e principi fondamentali sulla materia e sulla energia, leggi fondamentali della chimica moderna, leggi fisico-chimiche, principi di termodinamica e termo-chimica, equilibri chimici e cinetica chimica, stato gassoso, liquido e solido; soluzioni, soluzioni diluite, pressione osmotica, dissociazione elettrolitica, colloidi e soluzioni collidali; sistemi omogenei ed eterogenei; equilibri eterogenei, fasi e componenti, variabilità di un sistema; regola delle fasi; equilibrio tra fasi solide e liquide; sistemi di solubilità;
elettrochimica: teorie e leggi;
idrocarburi, grassi e idrati di carbonio, industrie relative; solventi organici; basi organiche e loro estrazione industriale; combustibili gassosi, liquidi e solidi.

2. *Chimica tecnologica*:
ghiaccio e industria frigorifera; industria degli acidi solforico, cloridrico e nitrico; industria del cloro, iodio e bromo e dei loro principali sali;
industria dell'ammoniaca e dei sali ammonici;
industria del cloruro sodico dalle acque marine, dai giacimenti salini e dalle acque terrestri salate; industria dei sali potassici e magnesiaci dai giacimenti salini naturali e dalle acque madri del sale marino;
industria elettrolitica della soda caustica, del cloro, degli ipocloriti, clorati e perclorati;
industria del carbonato sodico;
tecnica industriale della concentrazione di soluzioni saline.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esami-

natrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta).

Roma, addì 15 aprile 1959

Il Ministro: TAVIANI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale — Piazza Mastai n 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . (prov di .) il . . . .
(1) . . . e residente in . . . . .
(provincia .) via . . n
chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di consigliere tecnico, branca (2) . .
nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva
All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . (3), di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso della laurea in . (5) . . . . . conseguita presso l Università di . . . . in data . . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (6) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . .
(7) . (8) . . . . .
Il sottoscritto chiede inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . .
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

. . . . . ., lì 1959

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

V.. per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . (9) . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

assistente universitario,

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404,

colpito da leggi razziali,

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile

(2) Il candidato indichi se intende partecipare al concorso nella branca « Coltivazioni tabacchi », « Manifatture tabacchi » o « Sali e chinino »

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l ha emessa

(5) Gli aspiranti dovranno dichiarare il diploma di laurea di cui sono in possesso

(6) Gli aspiranti che siano assistenti universitari dovranno indicare tale loro titolo, specificando l'Università o l Istituto di istruzione universitaria presso cui prestano o hanno prestato servizio

(7) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero, perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

(9) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3447)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.